



COMUNE DI MONTELANICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Registro Generale n. 5

ORDINANZA SINDACALE
N. 4 DEL 09-04-2020

Ufficio:

Oggetto: Provvedimenti finalizzati al contenimento e contrasto del contagio nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Speciali prescrizioni di chiusura delle attività commerciali in occasione delle imminenti festività Pasquali nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020.

L'anno duemilaventi addì nove del mese di aprile,

IL SINDACO
IL SINDACO

Considerato

- Che sull'intero territorio nazionale, è in atto un'emergenza sanitaria originata da pandemia virale COVID-19
- Che sulla scorta di tale situazione, il Governo ha adottato misure straordinarie volte al contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei cittadini per sole comprovate esigenze lavorative, necessità e motivi di salute, al fine di imporre la massima presenza in abitazione;
- Che per limitare l'espansione pandemica, necessita porre in essere ulteriori misure straordinarie, in aggiunta a quelle già adottate, e orientate a garantire una più efficace tutela della salute pubblica;

VISTO il DPCM del 01.04.2020, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 02.04.2020, con la quale viene prorogata l'efficacia delle disposizioni, di cui ai DPCM dell'8,9,11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, fino al 13/04/2020;

RITENUTO che in occasione delle imminenti festività pasquali, la eventuale possibilità di accesso alle strutture di vendita ed esercizi commerciali potrebbe concretamente aggravare il rischio che si verificano assembramenti incontrollabili, proprio mentre il controllo delle

Forze di Polizia deve inevitabilmente rivolgersi verso le arterie stradali e i luoghi pubblici, per il possibile movimento e ritrovo di persone;

CONSIDERATO che, in seguito alle nuove disposizioni e con la proroga alle restrizioni, in una fase decisiva per la diffusione del Covid-19 è necessario continuare ad agire con grande responsabilità limitando gli spostamenti alle sole primarie necessità, rispettando in tutti i luoghi di lavoro le norme e i protocolli di sicurezza, privilegiando la salute;

RITENUTO che, al fine di evitare ulteriori assembramenti nelle giornate festive di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020, si rende necessaria la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio su area privata ed area pubblica, del settore alimentare e non alimentare e di prima necessità, ad eccezione delle farmacie;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000 secondo cui in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti e ritenuti sussistere, nell'odierna situazione, gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento "*extra ordinem*", anche in relazione all'art. 50, comma 7, del cit. D.lgs. n.267/2000, secondo il quale *«nell'ambito delle competenze che la legge attribuisce al Sindaco vi è quella del coordinamento degli orari della città e, tra l'altro, degli esercizi commerciali in genere»*;

VISTO l'art.50, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 recante l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto dei provvedimenti anche contingibili e urgenti adottati dal Sindaco al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

SENTITO il servizio di Polizia Locale;

VISTO il disposto dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco, in casi di particolari emergenze, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai fini della tutela della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii..

ORDINA

per le motivazioni suindicate, ai sensi e per effetti di quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del TUEL, D.lgs.267/00 e ss.mm.ii., la chiusura nella giornata di DOMENICA 12 APRILE e nella giornata di LUNEDI' 13 APRILE 2020 di tutte le attività commerciali al dettaglio su area privata ed area pubblica, settore alimentare e non alimentare e di prima necessità, ad eccezione delle farmacie.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montelanico ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 al fine di darne più ampia diffusione;

la trasmissione della presente ordinanza, ai fini della vigilanza sulla corretta osservanza ed esecuzione:

- Comando di Polizia Locale poliziale@comune.montelanico.roma.it
- Stazione Carabinieri Montelanico trm31023@pec.carabinieri.it
- Al Commissariato P.S. Colleferro comm.colleferro.rm@pecps.poliziadistato.it
- Alla Compagnia G.d.F. di Colleferro rm2150000p@pec.gdf.it
- Alla Prefettura di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Alla ASL-RM5 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
- Sede Distrettuale di Colleferro uoc.isp@pec.aslromag.it

AVVERTE

Che l'inosservanza del presente provvedimento prevede l'adozione dei provvedimenti giuridici prescritti dalla legge, e comporta, impregiudicati i rilievi penali e civili, l'applicazione del disposto dell'articolo 7-bis - Sanzioni amministrative del D.lgs. 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro).

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lazio nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dr. ALLOCCA RAFFAELE

